Registro scritture private n. _____ del _____

COMUNE DI BARGE PROVINCIA DI CUNEO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARGE E L'ASSOCIAZIONE FONDIARIA "VALLE INFERNOTTO" PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' A FAVORE DELL'INTERA COMUNITA' BARGESE.

l'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Barge, presso il Palazzo Comunale, piano primo,

TRA

il **COMUNE DI BARGE** con sede in Barge (CN), Piazza Garibaldi n. 11, Codice fiscale e Partiva I.V.A. 00398040048, rappresentato dalla Dott.ssa LORENA BECHIS nella sua qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali, domiciliata per la sua carica presso la sede del Comune di Barge, la quale interviene in questo atto in esecuzione del provvedimento di nomina del Sindaco n. 62 in data 21.05.2019, Prot. n. 7835,

E

l'**Associazione Fondiaria "Valle Infernotto"** (di seguito denominata "Associazione"), con sede in Barge (CN) – Piazza Garibaldi n. 11, codice fiscale e Partita I.V.A.: _____ , rappresentata dal Sig. Claudio Biei, nato a Saluzzo (CN) il 20.10.1983, residente a Barge in Via Montebracco n. 32, il quale interviene in questo atto in qualità di Presidente.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, il Comune di Barge promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione e persegue la collaborazione e la

cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

- ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, il Comune di Barge allo scopo di perseguire le finalità espresse nell'art. 4 citato al punto precedente, promuove e attua il principio di sussidiarietà orizzontale, nel senso della valorizzazione della capacità e dell'autonomia delle persone e dei gruppi sociali all'interno della società e delle strutture. A tal fine, tra l'altro, promuove attività individuate, anche con il concorso delle associazioni di partecipazione, che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini, delle famiglie e dalle loro formazioni sociali;
- l'Associazione Fondiaria "Valle Infernotto" è completamente autonoma nella propria attività;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ si è disposto di stipulare la presente convenzione e se ne è approvato lo schema;
- il Comune e l'Associazione, intendono con la presente convenzione coordinare le reciproche attività, rendendole sinergiche.

Ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Il Comune riconosce che l'Associazione svolge un'attività ritenuta di grande rilevanza per la collettività bargese, avente come obiettivo quello di ricostituire delle aree di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di agevolare l'occupazione, la costituzione e il consolidamento di nuove imprese agricole. Tale Associazione nasce infatti con l'obiettivo di recuperare la produttività delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati attraverso la gestione associata, consentendo la valorizzazione del patrimonio fondiario, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la prevenzione dei rischi idrogeologici e degli incendi nonché l'applicazione di misure di lotta

obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali.

Art. 2 L'Associazione si impegna nello svolgimento delle proprie attività.

Art. 3 L'Associazione è del tutto autonoma nella gestione delle proprie attività.

Art. 4 Con la presente convenzione il Comune concede all'Associazione, che accetta, l'utilizzo dei seguenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile/demanio, da adibire a sede dell'Associazione:

✓ Stanza n. 2 in Piazza degli Italiani snc sopra il Cinema Comunale, identificata in catasto fabbricati al foglio 67 mappale 527, meglio evidenziata nell'allegata planimetria.

Il bene viene concesso a titolo completamente gratuito.

L'utilizzo del bene è soggetto alle seguenti condizioni:

- il bene viene concesso in buono stato, e nel medesimo stato dovrà essere restituito. A carico del concessionario è posta la pulizia del locale al termine di ogni suo utilizzo, compresi gli spazi comuni;
- per quanto concerne tutte le spese di consumo relative a riscaldamento ed energia elettrica ad uso illuminazione le stesse si intendono comprese nel canone annuo di concessione; l'Associazione si impegna a programmare l'utilizzo del locale insieme agli altri utilizzatori dei locali soprastanti il Cinema Comunale in modo da minimizzare, per quanto possibile, i costi di riscaldamento per l'Ente;
- il locale dovrà essere utilizzato per i soli fini istituzionali del concessionario. Il medesimo può utilizzare proprie suppellettili, mobili, attrezzature, sussidi che se richiedenti per il funzionamento o l'uso, l'alimentazione elettrica, debbono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza;
- la concessione del locale comporta l'assegnazione al concessionario delle relative chiavi, fermo restando che una copia delle stesse resta in disponibilità del

Comune per interventi di pronto intervento – emergenza che fosse necessario effettuare a tutela dell'incolumità delle persone e del patrimonio;

- l'Associazione si rende responsabile del buon uso del locale, dell'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti, sollevando il Comune di Barge da ogni responsabilità al riguardo, compresi eventuali danni a persone e a cose;
- il locale potrà essere eventualmente condiviso, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, con altre Associazioni che ne facciano richiesta. In questo caso, l'utilizzo in comune dovrà avvenire secondo criteri di reciproca e pacifica convivenza e tolleranza;
- alla scadenza, o in caso di restituzione anticipata, il locale dovrà essere riconsegnati al Comune di Barge in buono stato di uso e manutenzione;
- il concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto. E' a carico del concessionario la manutenzione ordinaria;
- ogni intervento tecnico sul locale (esclusa la manutenzione ordinaria) deve essere preventivamente autorizzato dal Comune di Barge;
- fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi di cui alla presente convenzione, il Comune di Barge potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro dello stabile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere;
- il concessionario è costituito custode del locale dato in concessione ed esonera espressamente il Comune di Barge da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenirgli per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di

terzi;

- il concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a quest'ultimo per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima;
- il concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene, la gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale o dei soci. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente il Comune di Barge da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi dell'art. 2050 e 2051del Codice Civile;
- il concessionario, inoltre, nell'esercizio dell'attività sull'area, qualora si avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81e successive modificazioni e integrazioni, manlevando il Comune di Barge da eventi dannosi che possano derivare. Ogni inadempienza ai patti e condizioni summenzionati darà diritto al Comune di Barge di pronunciare la decadenza della concessione, senza che all'Associazione spetti alcun indennizzo, rimborso spese od altro.

Per quanto altro qui non espressamente previsto la presente convenzione si considera

integrata dalle vigenti disposizioni di legge in materia di concessioni amministrative o contratti similari.

Art. 5 L'Associazione ha inoltre i seguenti obblighi particolari:

- fornire adeguata documentazione relativa alle coperture assicurative a tutela dell'attività svolta;
- per tutta la durata della convenzione l'Associazione sarà considerata, a termini di legge, consegnataria responsabile e custode del locale concesso;
- l'Associazione terrà comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte, anche all'interno delle strutture concesse;
- l'Associazione prende atto inoltre che la presente convenzione non costituisce affidamento di servizi bensì atto di coordinamento di attività svolte in modalità autonoma.

Art. 6 La presente Convenzione potrà essere risolta dalla Amministrazione Comunale in caso di:

a. violazione delle norme che la disciplinano;

b. utilizzo dei beni oggetto della convenzione per usi diversi;

c. sostanziale modificazione dello statuto dell'Associazione;

d. mancato intraprendimento delle attività progettuali nei termini fissati;

e. scioglimento o cessazione dell'Associazione;

f. cessione della convenzione o subaffidamento vietato;

g. gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;

h. mancata presentazione/rinnovo delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione;

Art. 7 La presente convenzione ha durata triennale con decorrenza dalla data di

sottoscrizione della medesima. L'eventuale rinnovo è oggetto di specifico ulteriore atto. Le eventuali violazioni/inadempienze rispetto al contenuto della presente convenzione sono contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione; decorso il termine per la regolarizzazione, le parti hanno la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della convenzione, fatte salve, in ogni caso, le vigenti disposizioni civilistiche in materia di risarcimento del danno.

Art. 8 L'eventuale recesso anticipato deve essere comunicato con preavviso scritto di almeno tre mesi, garantendo comunque la conclusione delle attività in corso, fatti salvi i casi di gravi inadempienze.

Art. 9 In ogni caso, per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale potrà recedere dalla presente convenzione con preavviso non inferiore a 4 mesi o con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della convenzione.

Art. 10 Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono interamente a carico dell'Associazione.

Art. 11 La presente scrittura è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con relativo onere a carico di chi l'avrà richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto

Barge, lì _____

L'ASSOCIAZIONE FONDIARIA "VALLE INFERNOTTO"

_____

IL COMUNE DI BARGE

_____